

5.10 La media dei prezzi P_{medio_z} è pari a:

$$P_{medio_z} = \frac{\sum_{z_i \in Z} \sum_{h \in H} P_h^{z_i} * q_h^{z_i}}{\sum_{z_i \in Z} \sum_{h \in H} q_h^{z_i}}$$

dove:

- H è l'insieme delle ore del mese;
 - Z è l'insieme delle zone z_i appartenenti alla macro zona z ;
 - $P_h^{z_i}$ è il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, nella zona z_i e nell'ora h ;
 - $q_h^{z_i}$ è la quantità venduta nel mercato del giorno prima nella zona z_i e nell'ora h , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
- 5.11 Le operazioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 sono eseguite entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui la determinazione si riferisce.
- 5.12 Qualora in almeno dodici ore del mese:
- a) l'indice IC relativo ad un operatore di mercato m sia non inferiore a 1, e
 - b) almeno una delle due condizioni previste al comma 5.13 risulti violata,
- all'operatore di mercato m si applica quanto previsto ai successivi commi 5.15, 5.16, 5.19.
- 5.13 Le condizioni di cui al comma 5.12 sono le seguenti:
- a) la quantità venduta dall'operatore di mercato nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nell'ora in cui l'indice IC di cui al comma 5.4 è non inferiore a 1, è non inferiore alla quantità minima di cui al comma 5.7;
 - b) nel giorno in cui l'indice IC di cui al comma 5.4 è non inferiore a 1 in almeno un'ora, l'indice di marginalità IM di cui al comma 5.8 è inferiore a 0,9.
- 5.14 Il Gestore del mercato elettrico dà comunicazione all'operatore di mercato m e al Gestore della rete dell'esito delle verifiche di cui al comma 5.12 entro il termine di chiusura della sessione del mercato del giorno prima relativa al dodicesimo giorno del mese successivo a quello cui la verifica stessa si riferisce.
- 5.15 In tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.14, è revocata la facoltà di esercitare lo sbilanciamento a programma di cui all'articolo 17, comma 17.3.1 con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e registrati ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 168/03 dall'operatore di mercato m .